



CITTA' DI BISIGNANO

Protocollo n. 23079 del 29/12/2021

BANDO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI ALLA L431/98 E SUCCESSIVE MODIFICHE - FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2021 - FONDO E COMPETENZA 2022

VISTA la Legge n. 431 del 09.12.1998; VISTO il Decreto del Ministero LL.PP. del 7.06.1999; VISTO il D.Lgs. n. 286 del 25.7.1998 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la Legge Regionale n. 1/2006; VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 206 del 27/3/2006;

SI RENDE NOTO

Che i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione del pagamento del canone di locazione per l'anno 2021 Competenza 2022, di cui al Fondo Ordinario e al Fondo Integrativo per i soggetti di cui all'art. 4 del D.M. del 12/8/2020 che durante il 2021 hanno subito una riduzione del reddito IRPEF superiore al 25%

DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO E L'EROGAZIONE DEL FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE

FONDO ORDINARIO

Finalità

Il Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori di immobili in locazione, per il pagamento dei canoni di locazione.

Beneficiari

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. Cittadinanza italiana;
2. Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea e residenza, in Italia da almeno 10 anni oppure da almeno 5 anni nella Regione Calabria;
3. Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno e residenti in Italia da almeno 10 anni oppure da almeno 5 anni nella Regione Calabria;
4. Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro, purché fra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado;
5. Residenza nel comune in cui viene presentata la domanda di contributo nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;
6. Non essere assegnatario di un alloggio di ERP a canone sociale;
7. Non essere assegnatario di un alloggio comunale;
8. Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio;
9. Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo: a) titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà"; b) titolarità di una quota non superiore al 50% su un alloggio; c) titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%; d) proprietà di un alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiara la inagibilità oppure la inabitabilità dell'alloggio;
10. Patrimonio mobiliare non superiore a Euro 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000;
11. valore ISE (Indicatore della Situazione economica), non superiore ad Euro 17.000,00;
12. valore ISEE (Indicatore della Situazione economica equivalente) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti entro i valori di seguito indicati: **Fascia A:** Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS; Incidenza Canone/valore ISE non inferiore a 14%; **Fascia B:** Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore ad Euro 17.000,00; Incidenza canone/valore ISE non inferiore al 24%;
13. Il valore ISEE risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti: a) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione; b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni;
14. Le condizioni di cui alle lettere precedenti a) e b) del punto 13. non sono tra loro cumulabili.
15. L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.);
16. I requisiti di cui al punto "Beneficiari" sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, nonché dal DPCM n. 221/1999 così come modificato dal DPCM n. 242/2001, tranne il requisito di cui al punto 3.4 che si riferisce al soggetto richiedente il contributo;
17. non sono efficaci: a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

Per i conduttori di alloggio, nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di soggetto percettore di reddito di cittadinanza, che prevede, compreso negli importi spettanti, una quota relativa al canone di fitto, il contributo di non è compatibile, per cui potranno essere ammessi solo i mesi in cui non si è stati percettori di tale beneficio.

Entità del contributo

1. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000: a) Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di EURO 3.100,00 b) Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di EURO 2.325,00; 2. Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

CANONE

1. Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito della somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quale si chiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda; 2. Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

Decesso

1. In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 3/1978; 2. Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

Domanda di accesso, certificazione e termini di presentazione fondo ordinario

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva. Le domande devono essere prodotte su apposito modello in forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00, predisposto dal Comune di Bisignano e disponibile presso l'Ufficio Prestazioni Sociali del Comune e sul sito www.comune.bisignano.cs.it ove è scaricabile, ad esso vanno allegati: copia del contratto di fitto regolarmente registrato, **modello ISEE con relativa dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità**, dichiarazione

attestante che nel nucleo familiare non vi sono percettori di reddito di cittadinanza o la dichiarazione dei mesi di effettiva percezione del beneficio, copia delle ricevute di pagamento del canone, copia documento rinnovo contratto di fitto, per i cittadini residenti, appartenenti a Stati della Comunità Europea bisogna allegare, oltre i documenti sopra descritti, certificato storico di residenza nel quale risulti la residenza continuativa in Italia da almeno 10 anni oppure la residenza continuativa da almeno 5 anni nella Regione Calabria, per i cittadini residenti, appartenenti a stati non presenti nella Comunità Europea bisogna allegare, oltre i documenti sopra descritti, copia della carta o permesso di soggiorno dei componenti il nucleo familiare e certificato storico di residenza nel quale risulti la residenza continuativa in Italia da almeno 10 anni oppure la residenza continuativa di almeno 5 anni nella Regione Calabria

Le domande vanno inoltrate al Comune di Bisignano attraverso presentazione diretta presso il protocollo generale dell'Ente negli orari d'ufficio, tramite presentazione attraverso posta elettronica in formato pdf con firma autografa del modello di richiesta riscontrabile sul sito istituzionale del Comune al seguente indirizzo con allegati le documentazioni previste: comune.bisignano.protocollo@pec.it Entro e non oltre il **28/02/2022**.

LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'importo del contributo da erogare è in relazione ai mesi di validità del contratto di locazione e comunque decorre dalla data di registrazione del contratto. Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

FONDO INTEGRATIVO

Chi può fare domanda;

- **La Misura di cui al fondo integrativo** è rivolta a Residenti nel Comune di Bisignano in abitazioni condotte in locazione in virtù di un contratto di fitto regolarmente registrato di cui al punto 8 dell'allegato alla delibera di Giunta Regionale n. 206/2006 che abbiano avuto una perdita IRPEF superiore al 25% durante il 2021 con un Indice della Situazione Economica Equivalente non superiore a € 35.000,00;
- **Requisiti di ammissibilità;**
- residenza nel Comune di Bisignano, possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato per l'immobile ove si è residenti ai sensi della L. 431/98 e sue modifiche ed integrazioni e alla DGR n 206/2006, non stipulato con parenti o affini entro il 2° grado, aver un Indicatore della Situazione Reddittuale Equivalente (ISE), non superiore a € 35.000,00, che abbiano subito, nel 2021, una riduzione del reddito Irpef familiare superiore al 25% e di non disporre di sufficiente liquidità economica per far fronte al pagamento del canone di locazione. Nel nucleo familiare non vi siano percettori di reddito di cittadinanza per l'intero periodo o per parti di esso, REI, NASPI ecc., non essere incluso nella graduatoria di cui al fondo ordinario per il pagamento del canone 2021 o assegnatari di contributi per l'accesso alla locazione a qualsiasi altro titolo o fondo, non essere percettore di altre misure a sostegno del reddito e/o dell'alloggio, predisposte dallo Stato per emergenza COVID-19 (si intendono le misure di cui al D.L. 18/2020);
- I requisiti di partecipazione e le condizioni di ammissibilità devono essere posseduti per il periodo di emergenza dichiarato dal Governo Centrale fissato in conformità alla dichiarazione di emergenza e devono essere resi obbligatoriamente con dichiarazione contenuta nel modulo di domanda contrassegnandole nell'apposito quadratino.
- **Termini e modalità di presentazione delle domande:**
- Le domande vanno inoltrate al Comune di Bisignano attraverso presentazione diretta presso il protocollo generale dell'Ente negli orari d'ufficio, tramite presentazione attraverso posta elettronica in formato pdf con firma autografa del modello di richiesta riscontrabile sul sito istituzionale del Comune al seguente indirizzo con allegati le documentazioni previste: comune.bisignano.protocollo@pec.it Entro e non oltre il **28/02/2022**.
- **Non Saranno Ammesse le domande** presentate oltre tale limite, non redatte secondo l'apposito modello di domanda, redatte in maniera insufficiente, ovvero dalle quali si evince palesemente la mancanza di uno dei requisiti previsti per l'ammissione ai contributi, non debitamente firmate e/o non debitamente autenticate con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e non corredate dal Documento di identità, presentate in maniera incompleta, ovvero priva della documentazione minima necessaria.
- **Documentazione da allegare:**
- -Contratto di locazione regolarmente registrato dell'immobile ove il nucleo familiare è residente, -Busta paga relativa al periodo per il quale si chiede il contributo e ai rispettivi periodi del 2020 e del 2021 o altra documentazione idonea, attestante la perdita del reddito Irpef, ricevute di pagamento del canone relative a tale periodo, autocertificazione resa ai sensi di legge che per il periodo di che trattasi, non vi siano nel nucleo familiare del richiedente, percettori di reddito di cittadinanza, REI, NASPI ecc. e che non si è assegnatari di contributi per la locazione nel fondo ordinario o in altri fondi a qualsiasi altro titolo, non essere percettore di altre misure a sostegno del reddito e/o dell'alloggio predisposte dallo Stato per emergenza COVID-19 (si intendono le misure di cui al D.L. 18/2020), copia documentazione isee in corso di validità, copia documento di identità in corso di validità, per i cittadini extra comunitari copia premesso di soggiorno di lungo periodo o permesso di soggiorno a termine.
- **Criteri di assegnazione delle risorse disponibili:**
- L'ammontare del contributo concedibile viene erogato sulla base degli importi di canone pagato nel periodo interessato ed in misura proporzionale alla perdita di reddito, il contributo sarà determinato in misura proporzionale al fondo assegnato al Comune.

Le domande devono pervenire al protocollo generale del Comune o tramite PEC, entro e non oltre il 28 febbraio 2022, per le domande pervenute tramite servizio postale non fa fede la data di spedizione, ma quella di acquisizione al protocollo.

Istruttoria domande e procedure di erogazione

Il Comune effettuerà l'istruttoria delle domande pervenute e formulerà la relativa Graduatoria Provvisoria entro il 30 marzo 2022 e resterà affissa all'Albo Pretorio del Comune fino al 11 aprile 2022, per permettere l'inoltro di ricorsi e rettifiche. Gli Uffici comunali dopo aver esaminato i ricorsi e le richieste di rettifiche procederanno alla stesura definitiva della Graduatoria che sarà pubblicata all'Albo Pretorio entro il 20 aprile 2022 e trasmessa alla regione Calabria per la ripartizione del finanziamento.

Il contributo verrà erogato successivamente al trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria e limitatamente al fondo attribuito annualmente.

L'Amministrazione Comunale, nel caso in cui le risorse complessive assegnate dalla regione Calabria non siano sufficienti a soddisfare l'intero fabbisogno derivante dalle domande valide ammesse, procederà a ripartire le risorse secondo i criteri stabiliti dalla stessa Regione.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I richiedenti al fine della valutazione della propria richiesta acconsentiranno al trattamento dei dati personali e sensibili, pena la chiusura d'ufficio del procedimento e all'esclusione dal beneficio, prendere atto dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del "Codice in materia di protezione dei dati personali", di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento sarà così articolato:

- a) il trattamento dei dati personali conferiti con la domanda è finalizzato alla concessione di un contributo economico e alla gestione del procedimento amministrativo per l'inserimento nella graduatoria che sarà pubblicata nei modi e termini di legge e in riferimento alle disposizioni dalla Regione Calabria;
- b) il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 e il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
- c) il mancato conferimento di tutti o di alcuni dati o la richiesta di cancellazione degli stessi comporta la chiusura d'ufficio del procedimento per l'impossibilità di svolgere l'istruttoria;
- d) i dati trattati per le finalità della richiesta saranno trasmessi alla Regione Calabria per le procedure ad essa spettanti;
- e) i dati conferiti, compresi quelli sensibili, potranno essere comunicati, per le finalità relative alla concessione del beneficio e nei casi previsti dalla legge, a soggetti Pubblici;
- f) il titolare del trattamento è il Comune di Bisignano – Settore Secondo;
- g) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 (accesso ai propri dati personali, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge) rivolgendosi al responsabile del trattamento;

L'accesso ai benefici del presente bando sono subordinati ai finanziamenti del relativo fondo ed eventualmente alla percentuale del fondo trasferito. Il Comune di Bisignano non assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Bisignano, li 29/12/2021

L'ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
Pierfrancesco Balestrieri

IL SINDACO
Dott. Francesco Fucile